

Oli vegetali con IVA al 10% se impiegati per la generazione di energia elettrica

Le cessioni di oli vegetali di cui alla Nomenclatura TARIC 1512 1910 (oli di girasole di cartamo o di cotone per usi diversi dall'alimentazione) beneficiano dell'**aliquota** del 10% soltanto nel caso in cui siano impiegati da parte dei cessionari per la generazione di energia elettrica.

È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 19 di ieri, 15 marzo 2021.

Già con le precedenti ris. nn. 17/2013 e 217/2009, l'Amministrazione finanziaria aveva riconosciuto che gli **oli** e i **grassi** di origine animale e vegetale di cui ai codici della Nomenclatura combinata da 1507 a 1518, ove destinati ad essere utilizzati come combustibile "per generare direttamente o indirettamente energia elettrica" con potenza installata superiore a 1 KW, sono equiparabili agli oli di cui al n. 104) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (oli minerali greggi, oli com-

bustibili ed estratti aromatici) per i quali è prevista l'aliquota IVA del 10%.

Ora, con la risoluzione n. 19/2021, si precisa che gli avverbi "**direttamente**" o "**indirettamente**" non fanno riferimento alle modalità di commercializzazione degli oli, ma al procedimento di produzione dell'energia elettrica, a seconda che il bene sia utilizzato come combustibile in modo diretto oppure previa trasformazione per la generazione di energia elettrica (cfr. note Agenzia delle Dogane nn. 42337/2014 e 99902/2014).

Pertanto, conclude l'Agenzia, l'aliquota IVA del 10% risulta applicabile soltanto se gli oli sono impiegati dai cessionari per finalità di **generazione di energia elettrica**.

Resta ferma l'applicabilità del regime dei depositi IVA ex art. 50-bis del DL 331/93.

L'INPS rende disponibile la Certificazione Unica 2021 ai propri sostituiti

Con la circ. n. 44 pubblicata ieri, l'INPS ha reso noto che a partire da oggi è disponibile per i propri sostituiti la **Certificazione Unica 2021** e ha illustrato anche le modalità per l'accesso al documento in questione.

Viene innanzitutto ricordato che il contribuente che rilevi degli **errori** o delle informazioni non corrette all'interno della CU può rivolgersi al proprio sostituto d'imposta, in questo caso l'INPS, che procederà alla correzione dei dati. L'Istituto informerà della rettifica all'interessato mediante comunicazione inviata con il canale postale o via posta elettronica certificata (PEC), in aggiunta alle notifiche telematiche inviate sul "Cassetto fiscale".

È possibile scaricare la Certificazione Unica 2021 attraverso

le consuete **modalità**, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all'interno della propria area personale "MyINPS" o attraverso il seguente percorso di navigazione: "Prestazioni e servizi", "Servizi", "Certificazione Unica 2021 (Cittadino)". È anche possibile scaricare la CU attraverso l'App "INPS mobile".

In alternativa alle suddette modalità, è possibile reperire la CU attraverso le **Strutture territoriali** dell'Istituto (dietro prenotazione), o avvalersi di Patronati, CAF e professionisti abilitati, oppure richiedere la trasmissione tramite PEC o la spedizione al domicilio del titolare o dell'erede di soggetto titolare. Infine, il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2021 anche presso i **Comuni** e le altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un apposito protocollo con l'Istituto.

I crediti maturati nel primo anno di iscrizione rilevano già dal triennio 2017-2019

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo triennale, con l'Informativa del 2 marzo 2021 n. 24, il CNDCEC ha reso noto di aver deliberato, nella seduta dell'11 febbraio 2021, che possono essere **computati** anche i crediti formativi conseguiti dal professionista iscritto all'Albo durante:

- il periodo di esenzione dall'obbligo formativo;
- il primo anno di iscrizione.

Con l'Informativa n. 30/2021 di ieri, che integra la richiamata Informativa n. 24, il CNDCEC ha precisato che l'orientamento sopra riportato è applicabile già dal **triennio 2017-2019**.

Non tassabili i contributi COVID-19 erogati ai mandatarî della riscossione di diritti d'autore

Con la risposta a interpello n. 173 pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano nella previsione di **esclusione** da tassazione, ex art. 10-bis del DL 137/2020, anche i contributi erogati da un Ente pubblico economico nei confronti dei lavoratori autonomi che svolgono l'attività di riscossione dei diritti d'autore in base a un contratto di manda-

to con rappresentanza con lo stesso Ente, al fine di sostituire o integrare il reddito dei mandatarî, la cui attività è stata fortemente compromessa per effetto dei provvedimenti governativi adottati per fronteggiare la pandemia da COVID-19.

Il citato art. 10-bis ha infatti stabilito, in via generale, che i **contributi** e le indennità di qualsiasi natura erogati in via ec-